



delibera 9/2023

# COMUNE DI PETROSINO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

\*\*\*

## Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2023, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs. 267 del 2000)

N. 09 del 20 ottobre 2023

**OGGETTO:** PROPOSTA DI ADOZIONE DELLA MODALITÀ SEMPLIFICATA DI LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'ART. 258 DEL T.U. 267/2000.

L'anno duemilaventitré, il giorno venti del mese di ottobre, alle ore 13.00 e seguenti, nella sede del Comune di Petrosino, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione di cui all'art. 252 del d.lgs. 267 del 2000, nominata con Dpr del 26 maggio 2023, con l'intervento dei seguenti componenti:

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	CARICA	P	A
BONANNO Vito Antonio	presidente	X	
GERVASI Giuseppe	componente	X	
GIUSTO Isabella	componente	X	

Partecipa alla riunione il Dr. Luigi Calamia, Segretario Comunale dell'Ente nella qualità di segretario verbalizzante

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11 aprile 2023, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Petrosino;
- con D.P.R. in data 26 maggio 2023 è stata nominata, su proposta del Ministro dell'Interno, la Commissione Straordinaria di Liquidazione per il ripiano dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata in data 13 giugno 2023, giusta deliberazione commissariale n. 1/2023;

**Dato atto:**

- che in data 13 giugno 2023 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line l'avviso ai creditori di cui alla delibera n. 2 del 13 giugno 2023 per l'acquisizione delle istanze di ammissione alla massa passiva;
- che in data 7 agosto 2023 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line l'avviso ai creditori di cui alla delibera n. 2 del 13 giugno 2023 che ha prorogato il termine per l'acquisizione delle istanze di ammissione alla massa passiva di ulteriori trenta giorni;

**ATTESO CHE**

- a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 non è più previsto che lo Stato possa concorrere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dei debiti pregressi tramite mutuo ventennale e, di conseguenza, che tutte le risorse finanziarie per raggiungere il risanamento devono essere reperite in ambito comunale;
- le misure finalizzate all'attivazione delle entrate proprie che l'ente dissestato è obbligato ad adottare sono quelle individuate dall'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione, in particolare, tramite:
  - l'alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali;
  - la destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto;
  - la contrazione di un mutuo, compatibilmente con le norme vigenti, destinato a finanziare esclusivamente le passività relative a spese di investimento ed al ripiano dell'indebitamento di parte corrente ma limitatamente alla copertura dei debiti maturati entro la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale;
  - il riaccertamento in via straordinaria di residui attivi ancora da riscuotere, riferiti alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
  - i ratei di mutui disponibili, non utilizzati dall'Ente;
  - le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione e non prescritte;
  - gli eventuali proventi della cessione di attività produttive;
  - gli interventi finanziari regionali;

**CONSIDERATO CHE** è facoltà dell'ente fare ricorso ad un istituto analogo a quello del concordato preventivo, che consente all' O. S. L. di definire transattivamente le pretese creditorie, incluse quelle assistite da privilegio, offrendo ai creditori il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in ragione dell'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione da parte del creditore, fatta eccezione per i debiti relativi ai compensi derivanti dai

rapporti di lavoro subordinato con l'Ente che sono, comunque, liquidati per intero;

**TENUTO CONTO**, ai fini dell'elaborazione della presente richiesta, che allo stato degli atti, l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle istanze creditorie pervenute sino ad oggi è quantificato in € 4.813.430,57 per numero 255 istanze; e che le risultanze emerse dalla delibera n. 13 dell'11 aprile 2023 di dichiarazione del dissesto finanziario evidenziano la quantificazione della massa debitoria potenziale dell'Ente alla data del dissesto pari a Euro 4.113.797,31; mentre i residui passivi rilevati dall'ultimo rendiconto approvato pari a 14.374.390.94 alla data del 31.12.2021;

**DATO ATTO CHE:**

- in data 11 settembre é scaduto il termine perentorio fissato per la presentazione delle istanze dei creditori;
- è tuttora in corso la rilevazione d' ufficio dei debiti fuori bilancio, riconosciuti e riconoscibili;
- è tuttora in corso la definizione dei contenziosi pendenti dell'Ente;

**RITENUTO** opportuno, sia ai fini di garantire una efficiente gestione delle risorse pubbliche che per accelerare le operazioni di risanamento dell'Ente, proporre all' organo di amministrazione attiva l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/00, affinché con deliberazione della giunta municipale, da adottare entro 30 giorni, si determini alla ad aderire alla proposta impegnandosi, in caso positivo a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere, utilizzando a tal fine anche i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili individuati sulla base dell'inventario dei beni dell'ente, di qualsiasi atto o scrittura patrimoniale, delle risultanze del catasto o di altri pubblici uffici, nonché di ogni altra risultanza scritta o verbale ed inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili, che l' Amministrazione avrà cura di adottare nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in L. n. 133 del 06.08.2008;

**ATTESO CHE** la sopra descritta procedura, con la definizione transattiva dei debiti, oltre a consentire un notevole risparmio di spesa, permette -da un lato- permette ai creditori di riscuotere con immediatezza i propri crediti e -dall'altro- solleva il Comune dall' onere degli interessi e delle rivalutazioni monetarie, che, dopo il rendiconto finale della liquidazione, i creditori, ove non abbiano espressamente rinunciato, potranno comunque agire nei confronti del Comune una volta ritornato *in bonis*, come da ultimo confermato dalla Corte costituzionale con la pronuncia 24.10.2022, n.219;

**RILEVATO CHE** anche la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, nella *Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali*, di cui alla delibera n.14 del 2009, ha evidenziato che "... la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 TUEL. È in questo ambito che, probabilmente, il legislatore dovrebbe intervenire rendendola,

*innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione ma, poi, accompagnandola con un sistema di utilizzo dei contributi straordinari e di altre risorse dell'ente che permetta di disporre velocemente delle liquidità necessarie per le transazioni oltreché, naturalmente, eliminando alcune rigidità della procedura stessa. È di tutta evidenza che una massiccia applicazione della predetta procedura, genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'altro importante positivo effetto di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce”;*

**Visti:**

- il Decreto Legislativo del 18 agosto.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto 1993, n. 378 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo, 36, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Per le sopra esposte motivazioni e considerazioni, con votazione unanime,

**DELIBERA**

1. di avanzare richiesta alla Giunta Comunale di adesione alla procedura semplificata di liquidazione prevista e disciplinata dall'art. 258 del TUEL approvato con d.lgs. n. 267/00, da esplicitare mediante l'adozione di una deliberazione, da adottare entro 30 giorni dalla presente decisione, significando che la mancata adesione dovrà essere adeguatamente motivata;
2. di impegnare la Giunta municipale, in caso di adesione, ad assumere in seno alla deliberazione l'obbligazione a mettere a disposizione della Commissione Straordinaria di Liquidazione le risorse finanziarie necessarie all'estinzione dei debiti ammessi alla massa passiva;
3. di riservarsi di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti, non appena ultimata la rilevazione dei debiti d'ufficio, tuttora in corso.
4. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, e di disporre che la stessa sia pubblicata a cura dell'Ufficio Segreteria Generale del Comune e trasmessa a cura dello stesso Ufficio di Segreteria Generale dell'Ente a:

Prefetto di Trapani;

Sindaco

Presidente del Consiglio Comunale e consiglieri tutti;

alla Giunta Comunale,

Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Petrosino;

Tesoriere del Comune di Petrosino;

Ufficio stampa del Comune di Petrosino.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Bonanno



Gervasi



Giusto

